

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

**Danno esistenziale
temporaneo: qualche
punto interrogativo
su alcune recenti
decisioni**

di Paolo Donadoni



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE
MILANO

| 145 DANNO ESISTENZIALE TEMPORANEO: QUALCHE PUNTO INTERROGATIVO SU ALCUNE RECENTI DECISIONI

di Paolo Donadoni – Dottore di ricerca in bioetica nell'Università di Genova

All'interno dei danni non patrimoniali, la categoria del danno agli «altri» valori di rilievo costituzionale (talvolta c.d. «esistenziale»), distinto dal danno morale e da quello biologico, può dirsi oramai accolta dalla giurisprudenza sia della Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione. Resta aperto, invece, il dibattito sulla possibilità che detto danno possa assumere valenza meramente temporanea, dato che talune pronunce di merito tendono a risarcirlo solo in presenza di un pregiudizio permanente.

Sommario 1. Il danno agli «altri» valori di rilievo costituzionale. — 2. Conseguenze temporanee e permanenti di tale danno.

1. IL DANNO AGLI «ALTRI» VALORI DI RILIEVO COSTITUZIONALE

La categoria del «danno esistenziale» è stata elaborata a livello dottrinario specialmente negli anni novanta ed ha progressivamente trovato riscontro — seppure senza soluzione di continuità — nella giurisprudenza di merito e legittimità⁽¹⁾. L'esigenza di un ripensamento critico delle categorie risarcitorie nasceva dall'incapacità del danno non patrimoniale (secondo la concezione giurisprudenziale di allora) di ricomprendere i diversi profili del pregiudizio alla persona.

A seguito della sentenza Corte cost. n. 233/2003⁽²⁾, può ritenersi accolta nel nostro ordinamento — a prescindere dalla locuzione utilizzata per provvedere ad una sua rubricazione, distinta da quelle di danno biologico e morale — la nozione di danno esistenziale⁽³⁾.

In sostanza, il danno esistenziale non è più un terzo *genus* all'interno delle categorie risarcitorie della responsabilità civile⁽⁴⁾, che si differenzia sia dal danno patrimoniale che da quello non patrimoniale⁽⁵⁾, ma — salvata la bipolarità del sistema risarci-

⁽¹⁾ Per una rassegna della copiosa giurisprudenza relativa soltanto al 2005 in materia di danno esistenziale si rinvia a F. BILOTTA e P. ZIVIZ, *Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di danno esistenziale*, in *Giur. merito*, 2006, 1084-1114; mentre con riferimento agli anni precedenti e alle ultime pronunce si può consultare il sito www.perso-naedanno.it.

⁽²⁾ Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Foro it.*, 2003, 1, 2201.

⁽³⁾ La nozione di «danno esistenziale» era già

stata acquisita dalla Suprema Corte, cfr.: Cass. civ., 7 giugno 2000, n. 7713, in *Foro it.*, 2001, 1, 187; Cass. civ., 2 aprile 2001, n. 4783, in *Corr. giur.*, 2001, 876; Cass. civ., 3 luglio 2001, n. 9009, in questa *Rivista*, 2001, 1192; Sez. Un. civ., 21 febbraio 2002, n. 2515, in *Giur. it.*, 2002, 1270.

⁽⁴⁾ Tale tesi ricostruttiva era stata criticata da G. PONZANELLI, *La «forza» del sistema bipolare*, in G. PONZANELLI, a cura di, *Critica del danno esistenziale*, Padova, 2003, 7.

⁽⁵⁾ Il danno esistenziale era sorto come ipotesi di

torio — costituisce invece una terza *species* di danno non patrimoniale, che si differenzia dalle sottocategorie del danno biologico (*stricto sensu*: «lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale»⁽⁶⁾) e del danno morale (soggettivo). Il contrasto perdurato per un certo periodo tra la prima e la terza sezione della Suprema Corte⁽⁷⁾ sul rapporto sistematico-concettuale tra le predette nozioni, infatti, può dirsi risolto dalle Sezioni Unite (Sez. Un. civ., n. 6572/2006⁽⁸⁾).

Pertanto, premesso che «il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, costituzionalmente protetto» (Cass. civ. n. 19354/2005⁽⁹⁾), la ricostruzione sistemica del danno esistenziale, in quanto *species* del *genus* danno non patrimoniale, è da rapportarsi all'art. 2059 c.c. (anziché all'art. 2043 c.c.⁽¹⁰⁾), seppure alla luce di una sua nuova interpretazione. Sia da parte del legislatore⁽¹¹⁾ che in giurisprudenza, infatti, il danno non patrimoniale è stato svincolato dalla necessità di un concreto positivo accertamento dell'ipotesi di reato *ex art.* 185 c.p.⁽¹²⁾ e si è sempre più frequentemente collegato anche ad illeciti civili⁽¹³⁾.

A tal riguardo si rinvencono pronunce concordi. La Cassazione afferma che: «venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.. Una lettura della norma [n.d.r. art. 2059 c.c.] costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione

una grande categoria unitaria di danno alla persona, per la tutela dei suoi diritti inviolabili, in grado di onni-comprendere tutti i profili non reddituali, compreso il danno biologico (cfr. G. CASSANO, a cura di, *La giurisprudenza del danno esistenziale*, Piacenza, 2002, 12; P. CENDON e P. ZIVIZ, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, 2003, 50).

⁽⁶⁾ Art. 5, l. 5 marzo 2001, n. 57, *Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*, in *G.U.*, 20 marzo 2001, n. 66.

⁽⁷⁾ La terza sezione della Suprema Corte, infatti, aveva reiteratamente ribadito (Cass. civ., 15 luglio 2005, n. 15022; Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8828; Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8827) la predilezione per un «danno non patrimoniale» unitario, come categoria ampia priva, al suo interno, di suddivisioni (quanto al contrasto tra la prima e la terza sezione della Suprema Corte mi permetto di rinviare a P. DONADONI, *Danno non patrimoniale, morale, biologico, esistenziale: questioni linguistiche e sistematico-concettuali*, in *Giust. civ.*, 2006, 393-397).

⁽⁸⁾ Sez. Un. civ., 24 marzo 2006, n. 6572, in questa *Rivista*, 2006, 138, e in *Foro it.*, 2006, 1, 2334, parla di «categoria del danno esistenziale».

⁽⁹⁾ Cass. civ., 4 ottobre 2005, n. 19354, in *Fam. pers. succ.*, 2006, 2, 107.

⁽¹⁰⁾ Mentre in precedenza, sulla scorta della tesi ricostruttiva del danno biologico, dottrina e giurisprudenza prevalenti riconducevano anche la risarcibilità del danno esistenziale all'art. 2043 c.c. (cambiando semplicemente il referente costituzio-

nale: ponendo l'art. 2043 c.c. in combinato disposto all'art. 2 Cost. anziché all'art. 32 Cost.).

⁽¹¹⁾ Quanto alle previsioni legislative di risarcimento del danno non patrimoniale anche in ipotesi che non presuppongono necessariamente un illecito penale, cfr.: art. 2, l. 13 aprile 1988, n. 117, *Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati*, in *G.U.*, 15 aprile 1988, n. 88; art. 29, comma 9, l. 31 dicembre 1996, n. 675, *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*, in *G.U.*, 8 gennaio 1997, n. 5, suppl. ord.; art. 44, comma 7, d.l. 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, in *G.U.*, 18 agosto 1998, n. 191, suppl. ord.; art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89, *Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile*, in *G.U.*, 3 aprile 2001, n. 78.

⁽¹²⁾ Cfr. Cass. civ., 12 maggio 2003, n. 7281, in *Guida dir.*, 2003, 31, 37; Cass. civ., 12 maggio 2003, n. 7282, in *Guida dir.*, 2003, 20, 2284; Cass. civ., 12 maggio 2003, n. 7283, in *Arch. giur. circolaz.*, 2003, p. 1061; in *Corr. giur.*, 2003, 1463; in *Danno resp.*, 2003, 713; Cass. civ., 26 febbraio 2004, n. 3871, in *Guida dir.*, 2004, 17, 70; Cass. civ., 6 aprile 2004, n. 6748, in *Guida dir.*, 2004, 23, 70.

⁽¹³⁾ Cfr. Trib. Firenze, 28 agosto 2003, in *Gius.*, 2004, 6, 884.

ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti » (Cass. civ. n. 8827/2003⁽¹⁴⁾ e, in termini identici, Cass. civ. n. 8828/2003⁽¹⁵⁾). Fa eco il Consiglio di Stato che sottolinea: « proprio perché con il danno non patrimoniale vengono in evidenza beni e valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che, in caso di loro lesione, la risarcibilità ex art. 2059 c.c. sia soggetta al limite dell'espressa previsione di legge, tradizionalmente fatta coincidere con il disposto dell'art. 185 c.p. » (Cons. Stato n. 1096/2005⁽¹⁶⁾).

Pertanto il danno non patrimoniale (nell'ipotesi di pregiudizio a diritti personali costituzionalmente garantiti) è stato progressivamente emancipato dal limite dell'art. 185 c.p., fino a risultarne oggi totalmente indipendente⁽¹⁷⁾ (cfr. la pronuncia della Corte cost., ord. n. 58/2005⁽¹⁸⁾).

In sede di tripartizione delle subcategorie di danno non patrimoniale, la Corte costituzionale ha definito il danno esistenziale come « Il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri⁽¹⁹⁾) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona » (Corte cost. n. 233/2003).

2. CONSEGUENZE TEMPORANEE E PERMANENTI DI TALE DANNO

Alla luce della citata definizione la Corte costituzionale, pertanto, non ha (espressamente) distinto tra una dimensione temporanea ed una permanente del danno esistenziale. La lettura del dato testuale consente di ricondurre concettualmente soltanto il danno morale soggettivo alla dimensione della temporaneità, dato che esso viene definito come « transeunte turbamento dello stato d'animo ». Non vi sono ragioni per ritenere l'aggettivo « transeunte » implicito referente delle altre due sottocategorie di danno non patrimoniale.

Le sentenze della Cass. civ. citate, nella sua pronuncia, dalla Corte cost. (Cass. civ. n. 8827/2003 e Cass. civ. n. 8828/2003) sono lungi dall'avallare una esclusione della dimensione temporanea del danno esistenziale. Esse riguardano fattispecie di danno esistenziale dei congiunti per macrolesioni permanenti o per decesso della vittima, e non escludono, dato che semplicemente non contemplano, l'ipotesi del danno esistenziale temporaneo⁽²⁰⁾.

Alcuna giurisprudenza di merito, invece, forse equivocando la sentenza della Corte cost. ha acquisito la nozione di danno esistenziale soltanto in una dimensione di permanenza, escludendo l'ipotesi di una sua temporaneità.

⁽¹⁴⁾ Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8827, in *Giur. it.*, 2004, 29.

⁽¹⁵⁾ Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8828, in questa *Rivista*, 2003, 675; e in *Arch. giur. circolaz.*, 2003, 1060.

⁽¹⁶⁾ Cons. Stato, 16 marzo 2005, n. 1096, in *Resp. civ.*, 2006, 2, 121.

⁽¹⁷⁾ Anzi, la figura del danno esistenziale è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza proprio « per sopperire alle lacune, riscontrate in tema di protezione civilistica degli attributi e dei valori della persona medesima, connesse all'impossibilità di giovare dell'art. 185 c.p. [...] quante volte non risultasse concretizzata una fattispecie di reato »

(Cass. civ., 4 ottobre 2005, n. 19354, *cit.*).

⁽¹⁸⁾ Corte cost., ord. 13 gennaio 2005, n. 58, in www.altalex.com.

⁽¹⁹⁾ Leggasi: « altri » rispetto al diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., che risulta già risarcibile quale « danno biologico ».

⁽²⁰⁾ Tali sentenze, in realtà, come già precisato, pur ampliando la nozione di danno non patrimoniale a questioni comunemente rubricate sotto la dicitura « danno esistenziale », non legittimano tale rubricazione, dato che propendono espressamente per una nozione ampia ma unitaria del danno non patrimoniale (e non per le sue sottocategorizzazioni: danno biologico, morale, esistenziale).

Premesso che il disposto dell'art. 2059 c.c. nel suo tenore letterale non pone vincoli di durata al pregiudizio (ed in effetti è stata la Corte cost., tramite la precitata sentenza n. 233/2003, a vincolare la sottocategoria del « danno morale » esclusivamente ad una dimensione temporanea), un'interpretazione restrittiva, che circoscriva la natura (e il riconoscimento) del danno esistenziale ai soli danni permanenti, non corrisponde né alla realtà dei fatti, né ad una congrua tutela del bene persona nell'ordinamento giuridico. La « *lesione di [...] interessi di rango costituzionale inerenti alla persona* » (per tener ferma la definizione di Corte cost. n. 233/2003) non può forse, sotto profilo fattuale, essere temporanea? La tutela dei diritti di rango costituzionale (*genus*), e tanto più dei diritti inviolabili dell'uomo (*speciem* di cui all'art. 2 Cost.), è da ritenersi garantita dall'ordinamento giuridico esclusivamente contro le turbative in grado di arrecare danni irreversibili oppure anche nei confronti di comportamenti che arrecano danni temporanei?

L'utilizzazione dell'argomento analogico può soccorrere per rispondere ad entrambi gli interrogativi. La riflessione svolta fino ad oggi da dottrina e giurisprudenza a riguardo dell'art. 32 Cost.⁽²¹⁾, mostra che il bene tutelato da detto articolo (il quale, per la sua collocazione, neppure apparterebbe alla schiera dei « *principi fondamentali* » della carta costituzionale, a differenza, ad esempio, dell'art. 2) può essere violato da compromissioni temporanee (I.T.) e/o permanenti (I.P.) della salute, e che la tutela risarcitoria viene riconosciuta in ambedue i casi. Comparativamente e per coerenza argomentativa, a quale titolo e/o ragione alla risarcibilità di un danno biologico temporaneo non dovrebbe corrispondere la risarcibilità di un danno esistenziale temporaneo? Forse che alcuni interessi costituzionali sono tutelati nei confronti di qualsiasi tipo e grado di lesione (es. art. 32 Cost.) ed altri invece soltanto verso lesioni permanenti (es. art. 2 Cost.)? Chi non volesse considerare scontata una risposta negativa a tale ultimo interrogativo, dovrebbe quanto meno farsi carico dell'onere probatorio (sotto profilo argomentativo) di dimostrare il contrario. La stessa forma e dimensione di tutela riconosciuta ai diritti costituzionali in genere non dovrebbe essere *a fortiori* riconosciuta ai diritti costituzionali inviolabili?

In una sentenza di merito si legge che non è stato risarcito il pregiudizio lamentato da parte attrice a titolo di danno esistenziale perché « *non ha provato la natura definitiva e stabilizzata della pretesa lesione [...] considerato che è risarcibile a titolo di danno esistenziale [...] esclusivamente una compromissione non temporanea ma irreversibile* » (Trib. Chiavari n. 323/2006⁽²²⁾). Ebbene, nel riferimento di alcune sentenze di merito a « *perdite (di attività) non passeggiere* » (Trib. Genova n. 4233/2003⁽²³⁾) v'è una parentesi di troppo. « Non passeggiere » non deve essere necessariamente la perdita, quanto piuttosto l'attività. Infatti, la formulazione condivisibile non recita « *perdite non passeggiere di attività* », bensì « *perdite di attività non passeggiere* ». Se l'attività è passeggiere, occasionale, può non emergere alcun obbligo risarcitorio (sotto profilo « esistenziale ») dato che essa (tendenzialmente) non as-

⁽²¹⁾ L'analogia tra la temporaneità del danno biologico e di quello esistenziale è stata sostenuta, ad es., in F. BILOTTA, *Morte del familiare convivente e danno esistenziale a carattere temporaneo del congiunto*, in *Dir. fam. pers.*, 2000, 90; P. CENDON e P.

ZIVIZ, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, 2003, 47.

⁽²²⁾ Trib. Chiavari, 7 giugno 2006, n. 323, inedita.

⁽²³⁾ Trib. Genova, 12 ottobre 2003, n. 4233, in *Nuova giur. lig.*, 2003, 3, 242.

sume valore qualificante per la vita del soggetto. Se invece quell'attività costituisce un peculiare elemento esplicativo della personalità individuale di quel soggetto, allora la sua perdita (che sia temporanea o permanente rileva soltanto in punto di *quantum*) va risarcita. Non si può forse considerare sotto il profilo del danno esistenziale il limitato periodo di riposo, cura, riabilitazione di un individuo, in cui egli — dovendosi limitare forzatamente — non possa esprimere le proprie volontà e inclinazioni, riducendo il tempo da dedicare alla frequentazione degli amici, di un circolo o di una associazione, alla partecipazione a manifestazioni o gite, alla cura di figli o nipoti, allo svolgimento di attività hobbistiche?

Non è soltanto il danno biologico temporaneo dell'eventuale pregiudizio all'integrità psico-fisica, della sofferenza dell'organismo, della progressiva ripresa di una corretta funzionalità, a venire in causa in queste ipotesi; non è neppure soltanto il danno morale soggettivo dell'eventuale patimento emotivo e/o psicologico; ma è (anche) il *non facere* (o, diversamente, il *facere* obbligato), l'impossibilità obiettiva di svolgere attività che il soggetto era abituato a svolgere ed attraverso le quali liberamente esprimeva (*rectius*: affermava) la propria personalità.

Non è arduo formulare esempi di situazioni in cui da circostanze con ripercussioni circoscritte nel tempo possa derivare un pregiudizio non patrimoniale rilevante sotto profilo esistenziale. Nella giurisprudenza di merito degli ultimi anni si rinvencono specialmente le ipotesi dei c.d. « danni da ritardo »: per disagi e attese in aeroporto⁽²⁴⁾, per irragionevole durata del processo⁽²⁵⁾, per illegittimo protrarsi dell'efficacia di provvedimenti amministrativi che pongono limiti all'esercizio di diritti individuali⁽²⁶⁾. Si tratta di ipotesi in cui il pregiudizio assume una durata temporanea. Quando il viaggio va a buon fine, quando il processo termina, quando l'efficacia del provvedimento amministrativo viene meno, viene meno anche il pregiudizio. Il soggetto giunge a destinazione, si libera dalla pendenza del processo, non è più gravato da vincoli amministrativi. Ciò non toglie, ovviamente, che per il tempo in cui è perdurato il ritardo egli abbia patito un ingiusto pregiudizio.

D'altronde quando si parla di irragionevole durata dei processi, par chiaro che ci si riferisce ad un danno che sebbene non permanente (perché presuppone, per l'appunto, la fine del processo) comunque ha arrecato pregiudizio al cittadino. Anche la Suprema Corte a questo riguardo parla di « *pregiudizio che dalla durata irragionevole dell'attesa di giustizia si riflette sulla vita di relazione del medesimo soggetto* » (Cass. civ. n. 19354/2005⁽²⁷⁾).

Particolarmente confacente appare la motivazione che si legge nella sentenza del Giudice di pace di Sora⁽²⁸⁾ in una fattispecie di investimento stradale di un minore: « *nel caso in esame, non v'è dubbio alcuno che il ragazzo sia stato costretto, per un certo*

⁽²⁴⁾ Cfr. Giudice pace Milano, 18 dicembre 2000, in G. CASSANO, a cura di, *La giurisprudenza del danno esistenziale*, cit., 371.

⁽²⁵⁾ Cfr. quali riferimenti sopranazionali: Corte Europea diritti dell'uomo, 22 ottobre 1999, n. 388, in *Giur. it.*, 2000, 1227; Corte Europea diritti dell'uomo, 26 ottobre 1988, in *Foro it.*, 1989, 4, 389; e in Italia: App. Roma, 10 luglio 2001, in G. CASSANO (a cura di), *La giurisprudenza del danno esistenziale*, cit., 653; App. L'Aquila, 23 luglio 2001, in G.

CASSANO, a cura di, *La giurisprudenza del danno esistenziale*, cit., 667 e 673.

⁽²⁶⁾ Cfr. TAR Puglia, 18 aprile 2002, n. 1569, in G. CASSANO, a cura di, *La giurisprudenza del danno esistenziale*, cit., 905.

⁽²⁷⁾ Cass. civ., 4 ottobre 2005, n. 19354, cit.

⁽²⁸⁾ Giudice pace Sora, 30 dicembre 2000, in G. CASSANO, a cura di, *La giurisprudenza del danno esistenziale*, cit., 375.

periodo, ad una riduzione della sua vita normale, intesa come estrinsecazione di contatti con amici e compagni, per non essere andato a scuola e non avendo potuto dedicarsi al gioco, privandosi forzatamente del consueto svago giornaliero, sia nell'ambiente esterno che familiare »⁽²⁹⁾.

Più recentemente, sempre in conseguenza di sinistro stradale, il Giudice di pace di Sora⁽³⁰⁾ ha riscontrato come « gravi limitazioni delle ordinarie occupazioni del vivere quotidiano abbiano determinato in lui uno stato di ansia che ha inciso negativamente sui suoi rapporti con i collaboratori ed i famigliari », al punto che la vittima « ha risentito di una significativa negativa alterazione soltanto nei trenta giorni in cui egli ha dovuto sopportare il gesso »⁽³¹⁾.

Il Giudice di pace di Bari⁽³²⁾, nella parte motiva di una sentenza relativa a danni riportati da pedone investito da un'autovettura, ha scritto: « Nel caso di specie, la privazione temporanea della possibilità di compiere le proprie quotidiane abitudini, con violento sradicamento dalle frequentazioni di amici e parenti a causa dei ricoveri ospedalieri lontani dalla propria residenza in soggetto in età avanzata, produce certamente pregiudizi non esclusivamente patrimoniali, incidenti su posizioni costituzionalmente tutelate e, pertanto, genera responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale in riferimento al c.d. danno esistenziale [...] poiché l'attrice ha documentalmente provato la temporanea privazione delle proprie inveterate abitudini quotidiane che conseguentemente ha comportato una apprezzabile alterazione della qualità della vita, intesa come lesione della personalità nel suo modo di essere sia personale che sociale, la domanda risarcitoria, sotto questo profilo, deve essere accolta ».

Anche la giurisprudenza amministrativa ha mostrato sensibilità al tema in oggetto. In T.A.R. Sicilia n. 1223/2001⁽³³⁾, in una fattispecie di revoca del porto d'armi a soggetto che conseguentemente non ha potuto partecipare alla programmata attività venatoria, si legge: « il danno esistenziale [...] deriva dalla privazione — che indubitabilmente il ricorrente ha subito — della possibilità di svolgere un'attività ricreativa »⁽³⁴⁾.

La legittimità della dimensione temporanea del danno esistenziale, infine, emerge con chiarezza nella pronuncia del T.A.R. Lombardia n. 3438/2005⁽³⁵⁾: « il danno esistenziale può, infatti, essere permanente, laddove la compromissione delle attività realizzatrici sia definitiva, ovvero temporaneo, nel caso la lesione sia contenuta entro un arco

⁽²⁹⁾ Il Giudice di Pace ha rubricato il danno quale « esistenziale » e lo ha risarcito ex art. 2059 c.c. con quantificazione equitativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.

⁽³⁰⁾ Giudice pace Sora, 22 agosto 2001, in www.personaedanno.it.

⁽³¹⁾ Il Giudice di Pace ha rubricato il danno quale « esistenziale » e (premessi che « è noto che i parametri dei quali si deve tener conto ai fini della valutazione del danno esistenziale, valutazione che necessariamente riveste carattere equitativo, sono quelli relativi alla personalità del soggetto leso, alle attività dallo stesso svolte e alle ripercussioni che le lesioni subite a seguito del fatto illecito altrui hanno avuto sui suoi rapporti famigliari, lavorativi e ricreativi ») lo ha risarcito con quantificazione equitativa pari a

L. 2.000.000 (in misura ridotta rispetto alla domanda formulata dall'attore per L. 12.000.000).

⁽³²⁾ Giudice pace Bari, 18 novembre 2005, in www.personaedanno.it.

⁽³³⁾ TAR Sicilia, 19 giugno 2001, n. 1223, in G. CASSANO, a cura di, *La giurisprudenza del danno esistenziale*, cit., 631.

⁽³⁴⁾ Occorre segnalare che nella rubricazione di detto danno il T.A.R. ha considerato coincidenti le voci esistenziale, biologico, edonistico, ed ha risarcito il danno ex art. 2043 c.c. con quantificazione equitativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.

⁽³⁵⁾ TAR Lombardia, 27 luglio 2005, n. 3438, in www.personaedanno.it.

temporale più o meno ampio. E così, mentre la lesione esistenziale totale impedisce l'attività realizzatrice, quella limitante, pur non impedendo lo svolgimento dell'attività, costringe la vittima a praticarla in modo diverso o con modalità differenti».

Se per danno esistenziale si intende: «tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana» (Cass. civ. n. 7713/2000⁽³⁶⁾) ovvero il «libero dispiegarsi delle attività dell'uomo nell'ambito della famiglia o di altra comunità» (Cass. civ. n. 9009/2001⁽³⁷⁾), o, più recentemente, «ogni pregiudizio che l'illecito [...] provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità» (Sez. Un. civ. n. 6572/2006), tale pregiudizio non può avere anche carattere temporaneo, non può forse essere limitato nel tempo (ma non per questo necessariamente irrilevante)?

D'altronde, l'acclarata distinzione tra danno biologico, morale soggettivo ed esistenziale (è il punto da cui siamo partiti) impedisce di ritenere che il danno esistenziale temporaneo possa ritenersi risarcito quale (ovvero, sotto la dicitura di) danno biologico o morale soggettivo, pena lo sconvolgimento dell'ordine sistematico e classificatorio appena costituito e, in ogni caso, in violazione della tripartizione formulata dalla Corte costituzionale.

Non si tratta di consentire un'inopinata moltiplicazione delle poste risarcitorie, ma di riconoscere un quadro di possibilità differenti, non necessariamente (ma eventualmente) coesistenti, restando gravato il richiedente — nel caso concreto — di adempiere agli oneri probatori per dimostrare sussistenza ed entità di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale di cui invochi riparazione.

⁽³⁶⁾ Cass. civ., 7 giugno 2000, n. 7713, in *Foro it.*, 2001, I, 187.

⁽³⁷⁾ Cass. civ., 3 luglio 2001, n. 9009, in questa *Rivista*, 2001, 1192.